

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	32i
del:	2021-03-11
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

Comunicazione delle Operazioni transfrontaliere (esterometro) - quarto trimestre: prossima scadenza 1.2.2021

Come noto¹ a decorrere dal periodo d'imposta 2019, i **sogetti passivi IVA** stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **sogetti non stabiliti nel territorio dello Stato**². La comunicazione a tali fini va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'invio dello spesometro estero deve essere effettuato con **periodicità trimestrale**³. La prossima scadenza per i mesi **gennaio, febbraio, marzo** coincide dunque con il **30.4.2021**.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione in oggetto nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione in oggetto chiediamo di volerci inviare la documentazione per l'invio della Comunicazione anzidetta almeno **entro il 15.4.2021**.

Informiamo inoltre che dal 2022 non sarà più necessario l'invio della comunicazione in esame in quanto⁴, dalle operazioni effettuate nel 2022 i relativi dati dovranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI secondo "il formato" previsto per la **fattura elettronica** nel modo seguente:

- con riferimento alle cessioni /prestazioni rese: entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)
- con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione.

A tale fine dal **1.1.2022** dovranno essere utilizzati i nuovi "Tipo documento" previsti a seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Qualora si opti già dal 1.1.2021 per l'utilizzo (facoltativo) dei nuovi "Tipo documento"

1 Vedasi la nostra circolare n. 131/2021

2 Art. 1, co. 3-bis del DLgs. 127/2015

3 Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020"

4 In seguito alla modifica dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 ad opera dell'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

(“TD17” per gli acquisti di servizi dall’estero, “TD18” per gli acquisti di beni intraUE, “TD19” per gli acquisti di beni già presenti in Italia), con emissione del documento integrativo elettronico e trasmissione dello stesso a SdI, relativamente agli acquisti effettuati / prestazioni ricevute da soggetti esteri, è possibile evitare di trasmettere lo “spesometro estero” già dal 2021.

1 Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti⁵ passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano⁶, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli enti pubblici che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia⁷.

1.2 Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello⁸ ha precisato che il nuovo adempimento "*riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni*". Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o non soggetto passivo IVA);
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione eventualmente è facoltativa) le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI.
- è stata emessa⁹ tramite la piattaforma "OTELLO 2.0" una fatture elettroniche "tax free"¹⁰.

⁵ Soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

⁶ Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

⁷ Tali prestazioni "non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite" lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

⁸ Risposta interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85

⁹ in quanto trattasi di cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72

¹⁰ Risposta n. 8 del 7.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate a una consulenza giuridica

2 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate¹¹.

Come noto¹², le specifiche tecniche per l’emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, sono state aggiornate e potevano essere adottate a partire dal 1° ottobre 2020, mentre sono obbligatorie dal 1° gennaio 2021. I nuovi “codici natura” interessano anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente¹³ dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il “Servizio SdICoop”, il “Servizio SdIFtp” e/o la procedura web “Fatture e corrispettivi” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di invio tramite la procedura web “Fatture e corrispettivi” il file deve essere sigillato dall’Agenzia delle Entrate.

2.1 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In merito all’adempimento in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in forma di FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, di seguito riportati:

- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **non** identificato in Italia", la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXXX” ;
- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **identificato** in Italia", riportando in fattura in formato XML il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatariorio” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); la stessa procedura si può applicare nei confronti di soggetti residenti / stabiliti nei comuni Livigno e Campione d’Italia;
- in caso di autofattura per **acquisti** da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE) in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un’autofattura elettronica. In tal caso occorre compilare il campo della sezione “Dati del cedente / prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei “Dati del cessionario / committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario / committente).

Merita evidenziare che nell’ambito dell’accordo intervenuto tra UE e Regno Unito il 24.12.2020, in vigore dall’1.1.2021, finalizzato a regolare le relazioni economiche dopo la **Brexit**, è stato previsto che l’**Irlanda del Nord** resterà soggetta alla normativa IVA dell’UE relativamente alle cessioni / acquisti di beni (per le prestazioni di servizi sono applicabili le regole previste per le operazioni extraUE). A tal fine è stato introdotto il **nuovo Codice Paese “XI”**, che dovrà essere utilizzato in sede di compilazione delle fatture riferite ad operazioni intervenute con soggetti passivi di tale Stato.

11 Specifiche tecniche versione versione 1.6.2 di cui al provv. Ag. Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579, vedasi: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1_utilizzabili_dal_1.10.2020

12 Vedasi nostra circolare 116/2020

13 firma elettronica qualificata secondo i formati CAdES-BES o XAdES-BES

3 Dati oggetto di trasmissione

3.1 Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

3.2 Tipologia di documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice¹⁴:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	TD12

3.3 Tipologia dell'operazione

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in "reverse charge", oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta¹⁵.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi al "Tipo documento" e "Natura dell'operazione" è possibile fare riferimento alla "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.3)"¹⁶ predisposta dall'Agenzia delle Entrate e alle nuove specifiche tecniche valide dal 1° ottobre 2020.

4 Termini per la trasmissione dei dati

L'invio della comunicazione va effettuato con **periodicità trimestrale** entro la fine del mese

¹⁴ Dal 1° ottobre 2020 è possibile avvalersi delle disposizioni di cui al provv. n. 166579 del 30.4.2020 utilizzando anche le specifiche tecniche versione 1.6.2: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1>

¹⁵ cfr. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione "Fatture e Corrispettivi"

¹⁶ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164

successivo al trimestre di riferimento.

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d'imposta 2021, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento	Periodo riferimento	Scadenza della comunicazione
1 trimestre 2021	gennaio - febbraio - marzo	30.4.2021
2 trimestre 2021	aprile - maggio - giugno	22.8.2021*
3 trimestre 2021	luglio - agosto - settembre	2.11.2021**
4 trimestre 2021	ottobre - novembre - dicembre	31.1.2022

*il 31.7 cade di sabato e il 2.8 cade nella proroga di Ferragosto; ** il 31.10 cade di domenica e l'1.11 è festivo.

5 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei del file dati delle fatture transfrontaliere: per farlo è necessario che ci inviate al massimo entro al **il 15 aprile p.v.** il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate¹⁷.

6 Sanzioni


Il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza¹⁸. Non si applica il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

¹⁷ Vedasi le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>

¹⁸ Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97 come modificato dalla Finanziaria 2021

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro** per

- mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – in scadenza il 30.04.2021**
- mesi di aprile - maggio - giugno 2021 – in scadenza il 22.8.2021
- mesi di luglio - agosto - settembre 2021 – in scadenza il 2.11.2021
- mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021 – in scadenza il 31.01.2022

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo quanto segue:

File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma